

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA



ALLEGATO A - DEFINIZIONI

AVVISO PUBBLICO SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER IL RILANCIO DEL SETTORE AUTOMOTIVE

Regione Basilicata Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità
Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree ZES
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

DEFINIZIONI

“Piena disponibilità del bene immobile”: la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, la titolarità di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing, coerenti con l'intervento e con il pertinente programma di investimento. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente programma di investimento candidato. La disponibilità del bene immobile sussiste altresì laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l'intervento e con il pertinente piano di investimento proposti. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell'intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto prima della concessione della agevolazione. Nel caso in cui il programma di investimento sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente e nel caso di contratto di leasing, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità. Si rimanda inoltre all'art. 29 dell'Avviso de quo.

“Sede operativa” la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

Per **“organizzazione stabile”** si intende l'insieme di risorse umane e tecnologie (mezzi strumentali e know how) che vengono stabilmente e strutturalmente combinate e indirizzate in maniera economicamente conveniente per lo svolgimento dell'attività aziendale.

“Numero unità lavorative”: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), ossia il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno ed iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa, legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono conteggiati come frazioni di ULA. Al fine del calcolo delle ULA si fa riferimento all'allegato 1 del 651/2014;

“Ultimazione del piano d'investimento”: la data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento fiscalmente valido) ammissibile.

“Completamento dell'investimento”: il completamento dell'investimento si configura nel momento in cui tutte le attività sono effettivamente state realizzate e per le quali le spese sono state effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari.

“Completamento delle operazioni”: il completamento delle operazioni si configura nel momento in cui tutte le attività sono state effettivamente realizzate e per le quali le spese dei beneficiari e il contributo pubblico corrispondente (agevolazione) sono stati corrisposti.

“Anno a regime”: L’anno “a regime” è il primo anno solare (01/01 – 31/12) successivo alla data di entrata a regime. La data di entrata a regime si intende raggiunta entro il periodo massimo di 12 mesi dopo la data di ultimazione del programma; la data di ultimazione del programma coincide con la data della fattura relativa all’ultimo acquisto effettuato dalla beneficiaria per completare tutti gli investimenti presenti nel progetto. Per cui, se, ad esempio, la beneficiaria ha completato gli investimenti il 20 giugno 2018, si individua la data di entrata a regime nel giorno 20 giugno 2019. Conseguentemente, l’anno del primo esercizio a regime: 01/01/2020 – 31/12/2020. L’anno a regime ha una particolare rilevanza perché è l’anno in cui si verificheranno gli indicatori occupazionali. Per cui è l’anno in cui, tra l’altro, si verifica se l’impresa ha raggiunto l’obiettivo dichiarato delle assunzioni previste.

PMI “Microimpresa, Piccola e Media impresa”: come definite dal reg. 651/2014 e illustrato nella seguente tabella:

<i>Categoria di impresa</i>	<i>Numero dipendenti</i>	<i>Fatturato</i>	<i>Valore totale stato patrimoniale</i>
<i>Media</i>	< 250	<= 50 mln €	< 43 mln €
<i>Piccola</i>	< 50	< 10 mln €	< 10 mln €
<i>Micro</i>	< 10	< 2 mln €	< 2 mln €

Affinché l’impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella è sufficiente, fatta salva l’osservanza del requisito riferito al numero dei dipendenti, l’adesione ad uno dei due parametri residui (fatturato e valore totale stato patrimoniale). Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti i dati delle eventuali società associate all’impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale e i dati delle società collegate nella loro alla impresa destinataria nella loro interezza.

“Grande Impresa”: si intende l’impresa che non soddisfa i requisiti della Microimpresa ovvero della Piccola e Media Impresa sopraindicati. I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all’impresa.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all’impresa. Per la verifica del possesso dei requisiti sono importanti le dichiarazioni rese nell’autodichiarazione di cui **allegato L**.

“Area di crisi complessa”: si intende il territorio costituito dai comuni lucani facenti parte dei SLL (Sistemi Locali di Lavoro) di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture, di cui all’Allegato 1 ai DM 17/04/2023 e DM 11/09/2023 di riconoscimento dello stato di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale. Tali comuni sono: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Laurenzana, Maschito, Melfi, Montemilone, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa e Vietri di Potenza .

Nozione investimenti

per “**attivi materiali**” si intendono gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;

per “**attivi immateriali**” gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

per “**avvio dei lavori**” si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quali condizioni si verifica prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce “**impresa in difficoltà**” un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario

selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Ai fini del presente avviso si intendono per:

a) **Innovazioni di processo:** "innovazione del processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature ovvero nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

b) **Innovazione di prodotto:** introduzione sul mercato di un prodotto tecnologicamente nuovo (o significativamente migliorato) in termini di performance, caratteristiche tecniche e funzionali, facilità d'uso ecc., rispetto a prodotti correntemente realizzati e offerti sul mercato dall'impresa. Devono essere considerati tali:

- i prodotti tecnologicamente nuovi introdotti sul mercato

- le modifiche significative alle caratteristiche funzionali dei prodotti, inclusi i miglioramenti ai componenti, ai materiali, o al software incorporato in prodotti già esistenti

c) **Innovazione organizzativa:** l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa; non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del

prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

d) **Innovazioni di marketing**: ovvero l'introduzione di nuove strategie e politiche di marketing che comportano significativi cambiamenti nella modalità di competizione e/o di posizionamento sul mercato, con esclusione delle spese di pubblicità. Perché possa essere considerata innovativa, la metodologia di marketing non deve essere stata precedentemente utilizzata dall'impresa, e deve rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strategie attuate dall'impresa. La nuova strategia può essere sviluppata non solo per i nuovi prodotti, ma anche per prodotti già esistenti.

e) **Eco – innovazione**: attività ed investimenti volti alla riduzione significativa degli impatti delle attività produttive dell'impresa (diminuzione della quantità/pericolosità di emissioni/rifiuti, risparmio/efficienza energetica, uso razionale delle materie prime) sia a livello di processo sia di prodotto; miglioramento dei livelli di sicurezza e responsabilità sociale nei luoghi di lavoro.